



## CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Decreto n. \_\_\_\_\_

388 | 2020

### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALL' ATTIVITA' GIUDIZIARIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE FINO AL 31 GENNAIO 2021 – EMERGENZA COVID .**

Il Presidente Reggente della Corte

**visti** gli artt. 23 e 24 del DL 9 novembre 2020 pubblicato su G.U. 9 novembre 2020 ed in vigore dalla data della pubblicazione;

**Visti** gli art. 23 e 24 del D.L. 28 ottobre 2020 nr 137 relativi all'esercizio dell'attività giurisdizionale fino al 31 gennaio 2021;

**Visto** il Provvedimento del Direttore Generale di Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020 numero 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio;

**Viste** le linee guida indirizzate agli uffici giudiziari adottate dal C.S.M. nella seduta del 4.11.2020;

**Visti** i propri decreti n. 238 del 15 giugno 2020 e numero 367 del 30 ottobre 2020 con i quali vengono disciplinati gli accessi alle cancellerie di questa Corte fino alla data del 31 dicembre 2020;

**Visto** il DPCM della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e l'ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 con la quale si dispone, a far data dal 15 novembre 2020 e per la durata di giorni 15, l'inserimento della regione Toscana nelle zone "rosse" ad alto rischio di trasmissione del virus Covid 19;

**Sentiti** i Presidenti delle Sezioni penali della Corte;

**Sentiti** i Presidenti delle Sezioni civili e della Sezione lavoro della Corte;

**Sentite** le Coordinatrici delle cancellerie penali e civili della Corte;

**Letta** la nota trasmessa dal R.S.P.P. ing. Davide Silvestri protocollo 136695E del 16 novembre 2020;

**Sentiti** il Sig. Procuratore Generale ed i Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze ed il Presidente della Camera Penale fiorentina, mediante applicativo TEAMS nella giornata del 17 novembre 2020;



## CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

**letto** il proprio atto di gestione nr 56\2020 del 13 novembre 2020 di attuazione dell'accordo del 14 ottobre 2020 tra il Ministero della Giustizia e le Confederazioni sindacali sullo smart-working negli uffici giudiziari,

**letta** la circolare del Ministero della Giustizia con la quale il Capo del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi fornisce indicazioni interpretative sulla applicabilità dell'accordo sopra richiamato raccomandando di " *accordare ai dipendenti lo svolgimento in modalità agile del lavoro in misura anche superiore al 50%, nel pieno rispetto cioè della percentuale indicata sia dall'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 numero 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 numero 77, sia dell'articolo 2, comma 2 dell'accordo del 14 ottobre 2020*";

**Visto il proprio atto di gestione** Prot. Nr 57 del 13 novembre 2020 con il quale è stata data attuazione al piano di smart-working relativo agli uffici della Corte di Appello e U.N.E.P.;

**rilevato che** questo Ufficio giudiziario deve comunque garantire la integrale funzionalità dei servizi, poiché alcuna attività giurisdizionale o amministrativa risulta ad oggi sospesa;

**ritenuto pertanto che**, in considerazione della gravità della situazione generale in cui versa il Paese a causa della pandemia Covid 19, e della situazione particolarmente critica, sotto il profilo della trasmissibilità del contagio, in cui versa la regione Toscana, stante l'obbligo attuale di erogare i servizi senza alcuna sospensione o differimento, debbano adottarsi disposizioni organizzative dell'attività giurisdizionale che si svolge in Corte di Appello, che siano rispettose al contempo della normativa primaria e secondaria sopra richiamata, nonché della esigenza di preservare gli utenti ed il personale amministrativo che presta attività all'interno degli uffici dal rischio di contagio, limitando al massimo le occasioni di contatto interpersonale, pur garantendo l'integrale soddisfazione dell'accesso ai servizi da parte dei cittadini;

**ritenuto inoltre che** debbano darsi indicazioni circa la corretta interpretazione della normativa di recente introduzione che ha modificato, con carattere di eccezionalità e immediatezza e fino al 31 gennaio 2021, sia la celebrazione dei processi penali in grado di appello, sia il deposito della documentazione e degli atti di rilevanza penale, indicazioni che, seppure nella completa autonomia interpretativa dei magistrati delle Sezioni Penali, possano fornire un contributo alla uniformità delle procedure, che costituisce un valore in sé;

**ritenuto infine che** debbano darsi precise disposizioni sia per quanto attiene alle procedure per le segnalazioni di possibili casi di infezione da Covid 19, sia per quanto attiene alla gestione degli spazi comuni nel Palazzo di Giustizia normalmente utilizzati dall'utenza e dal personale amministrativo dei vari Uffici giudiziari ricompresi all'interno della struttura, perché il loro utilizzo sia effettuato in modo corretto e in conformità con le



## CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

disposizioni di legge ed in conformità alle prescrizioni date dall'R.S.P.P. Ing. Davide Silvestri;

### D I S P O N E

#### **1. attività giurisdizionale e servizi amministrativi nel settore penale.**

##### **a) Organizzazione dell'udienza.**

L'articolo 23 del DL numero 149\2020 prevede che *"per la decisione sugli appelli proposti contro la sentenza di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire"*. Il comma quarto della disposizione prevede che la richiesta debba essere formulata in forma scritta entro il termine perentorio del 15° giorno anteriore alla data dell'udienza. Il coordinamento della disposizione di carattere generale sopra richiamata con le previsioni in deroga di cui ai commi quinto e sesto del medesimo articolo indicano la seguente scansione:

- 1) fino alla data del 24 novembre prossimo venturo le udienze penali celebrate in Corte seguiranno la normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge;
- 2) Per le udienze calendarizzate dal 25 novembre al 9 dicembre 2020 il termine perentorio per la richiesta di trattazione in presenza risulta scaduto alla data del 14 novembre u.s.;
- 3) dal 10 dicembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 potrà essere effettuato il conteggio esatto dei procedimenti penali che saranno trattati in presenza a far data dal 15° giorno precedente all'udienza.

Ai fini qui in interesse è opportuno rilevare come la normativa del decreto legge non faccia menzione delle udienze relative ai procedimenti di revisione, MAE, di Estrazione, alle Misure di prevenzione, agli incidenti di esecuzione e ai procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione. Trattandosi di normativa di carattere eccezionale introdotta per ragioni contingenti di sanità pubblica, e quindi di stretta interpretazione, **i relativi procedimenti dovranno essere obbligatoriamente trattati in presenza.**

Per quanto attiene alla previsione delle **"fasce orarie"**, finalizzate ad evitare la contemporanea presenza in aula di numerose parti e difensori, le disposizioni già adottate dovranno essere coordinate con la nuova previsione della trattazione "cartolare" del numero dei procedimenti per i quali non sia richiesta la discussione orale.

Tanto premesso, al fine di adottare i necessari provvedimenti ordinatori, i Presidenti delle sezioni penali dovranno effettuare con immediatezza il calcolo del numero dei



## CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

procedimenti penali che dovranno essere trattati in presenza per ciascuna udienza dal 25 novembre fino al 9 dicembre 2020. Sulla base di tale verifica provvederanno a disporre con ordinanza, che verrà comunicata a questa Presidenza di Corte, la calendarizzazione oraria dei procedimenti che per ciascuna udienza si terranno in presenza, qualora il numero dei procedimenti lo renda necessario, al fine di evitare assembramenti all'interno delle aule di udienza.

Lo stesso procedimento sarà adottato per le udienze successive al 9 dicembre 2020, tempestivamente alla scadenza del termine perentorio per la comunicazione della richiesta di trattazione orale.

Con riferimento alla trattazione dei **procedimenti a carico di imputati detenuti** deve necessariamente tenersi conto che questa Corte ha a disposizione esclusivamente l'aula nr 30, attualmente in uso alla Terza sezione penale della Corte, dotata di idoneo impianto di videoregistrazione (l'aula numero 13, dotata anch'essa di impianto di videoregistrazione, si trova nel seminterrato, ed ha dimensioni che non sono idonee a garantire il distanziamento sociale fra le parti in udienza, la adeguata custodia dei detenuti, ed è dotata di stanzetta dedicata alla camera di consiglio priva di aereazione). Deve inoltre tenersi conto della impossibilità della utilizzazione dell'applicativo TEAMS per la gestione di processi inseriti in udienze che vedono la necessaria trattazione di un numero considerevole di altri processi, e che la sperimentazione, avviata nell'aprile 2020, ha dato esito negativo e venne immediatamente interrotta.

Conseguentemente, dal 24 novembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, una volta effettuata la verifica dei procedimenti che debbano trattarsi in presenza, nel caso che fra di essi vi siano processi a carico di imputati detenuti, i Presidenti delle sezioni penali si coordineranno con questa Presidenza di Corte per valutare la possibilità di una utilizzazione opportunamente differenziata dell'aula nr 30 per le tre Sezioni penali. Qualora ciò non sia possibile, i procedimenti a carico di imputati detenuti che dovranno celebrarsi in presenza saranno **obbligatoriamente trattati per primi, e definiti con la massima rapidità al fine di consentire quanto prima la traduzione degli imputati presso Istituti penitenziari di provenienza.**

I Presidenti di collegio valuteranno l'opportunità o meno di celebrare alcuni dei processi esclusi dalla "cartolarizzazione" a porte chiuse, senza alcun automatismo, e con valutazione delle reali esigenze in relazione alle singole udienze e ai singoli processi *trattati*. Delle relative ordinanze, che saranno lette in udienza e inserite a verbale, verrà data comunicazione a questa Presidenza di Corte.



## CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

I Presidenti di collegio, nell'esercizio dei poteri di vigilanza connessi con la funzione, faranno osservare in aula alle parti e ai loro difensori, al personale di vigilanza e al pubblico eventualmente presente in aula, il distanziamento previsto dalla normativa vigente, nonché l'uso costante della mascherina. In caso di evidente inottemperanza si dovrà procedere senza indugio "a porte chiuse".

Si raccomanda ai Presidenti di collegio di far sì che l'udienza termini in ogni caso non oltre le 16:00 del pomeriggio, al fine di permettere una adeguata areazione ai locali, ed una adeguata pulizia dei medesimi per consentirne l'utilizzazione in sicurezza nella giornata successiva. Gli adempimenti processuali dovranno quindi essere adempiuti con la massima celerità, sollecitando le parti ad una discussione oltremodo sintetica delle questioni di fatto e di diritto, sintesi certamente facilitata in appello dalla presenza di motivi redatti per iscritto, e già nella disponibilità delle parti processuali e del giudice. Ogni deficienza o carenza nella pulizia delle aule e nella loro areazione dovrà essere prontamente segnalata con nota scritta dai Presidenti di collegio a questa Presidenza per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto, trattasi di disposizioni indirizzate al giudice, e che attengono alla discrezionalità dell'attività giurisdizionale. E tuttavia, come già raccomandato nel decreto numero 377 del 10 novembre 2020 di questa Presidenza, si raccomanda nuovamente che i procedimenti a carico di imputati nei cui confronti sia applicata la misura cautelare di custodia, e che necessitino, ai sensi dell'articolo 24 sopra richiamato, di differimento di trattazione, siano differiti a data non superiore a 60 giorni, poiché le ragioni sanitarie debbono essere coniugate, per quanto possibile, con le legittime aspettative dell'imputato ristretto in custodia cautelare ad un giudizio il più rapido possibile.

### **b) Deposito degli atti e attività di cancelleria.**

L'articolo 24 del DL nr 137\2020, al comma quarto, prevede che "per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2..." fino al 31 gennaio 2021 è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011 numero 44. "Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinati ed indicati in apposito provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati e pubblicato



## CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

*sul portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio”.*

La disposizione di legge, introdotta per ragioni emergenziali, in base alla dizione letterale, va ad aggiungersi alle normativa ordinaria sul deposito degli atti, ma è chiaramente finalizzata a consentire l'attività processuale delle parti private del processo penale senza necessità di accesso all'Ufficio giudiziario, ed è pertanto di estremo rilievo nella attuale emergenza sanitaria.

La scelta di tale modalità di deposito degli atti e dei documenti comporta la obbligatorietà dell'utilizzazione delle tre caselle di PEC assegnate alla Corte di Appello di Firenze ed indicate nell'allegato 1) al Provvedimento del Direttore Generale di Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia più volte citato.

Nessuna altra casella PEC deve ritenersi abilitata alla ricezione degli atti indicati nel quarto comma dell'art. 24 del DL nr 137\2020, e nessuna altra casella PEC sarà “presidiata” dal personale delle cancellerie, per la ricezione degli atti provenienti dalle parti private.

In alternativa quindi all'utilizzo delle tre caselle PEC assegnate alla Corte di Appello di Firenze ed indicate nell'allegato 1) al Provvedimento del Direttore Generale di Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, potrà essere utilizzato esclusivamente l'invio degli atti per posta raccomandata, ovvero il deposito personale presso il Front Office. In quest'ultimo caso l'accesso subirà peraltro le restrizioni già fissate nel decreto di questa Presidenza nr 367 del 30 ottobre 2020, che vede l'apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00, confermandosi che per due terzi del periodo (le prime due ore) sarà riservato al ricevimento degli utenti su appuntamento, e soltanto l'ultima ora sarà riservata all'accesso diretto; accesso diretto che comunque dovrà essere conforme al divieto di assembramento ed al mantenimento del distanziamento sociale.

Gli Organismi dell'Avvocatura, nella interlocuzione del 17 novembre 2020, hanno rappresentato la difficoltà di dotarsi di idonea strumentazione per la firma digitale in tempi ristretti, difficoltà che riguarderebbero attualmente circa 400 avvocati penalisti nel Distretto, avanzando richiesta di poter usufruire di un periodo transitorio in cui depositare gli **atti a forma libera** privi delle specifiche fissate nel Provvedimento del Direttore Generale di Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia.

La richiesta risulta meritevole di attenzione, avuto riguardo alla introduzione repentina della nuova normativa e nell'ottica di evitare un inutile e dannoso intasamento del Front Office penale della Corte, per il deposito di atti che possono essere comunque trasmessi all'ufficio per posta certificata.



## CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Conseguentemente, fissato il quadro normativo all'interno del quale gli atti non a forma libera avranno valore legale e che resta invariato perché indisponibile dalle parti, gli "atti a forma libera", in via eccezionale e transitoria e comunque fino al 31 dicembre 2020, potranno essere depositati, ancorché privi delle specifiche fissate nel Provvedimento del Direttore Generale di Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, mediante invio ad una delle tre caselle di posta certificata assegnate alla Corte di Appello di Firenze nell'allegato al Provvedimento del Direttore Generale di Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, e verranno presi incarico dalle cancellerie delle Sezioni penali e della Sezione assise.

Successivamente alla data del 31 dicembre 2020 cesserà la ricezione da parte di quest'Ufficio degli "atti a forma libera" che siano sprovvisti delle specifiche tecniche fissate nel Provvedimento del Direttore Generale di Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia.

Per quanto attiene a tutte le informazioni relative all'organizzazione del lavoro giudiziario ed al funzionamento dei servizi, in quanto non ricavabili dal sito Web della Corte d'Appello, ci si dovrà rivolgere obbligatoriamente all'U.R.P. del Palazzo di Giustizia secondo le modalità fissate dall'articolo 7) del "Protocollo in materia di razionalizzazione degli accessi alle cancellerie penali e regolamentazione dell'attività dello sportello di front Office penale", del giugno 2017 e tuttora in vigore.

**Si avvisa i Sig. Avvocati che le richieste di informazioni di cui sopra, qualora inoltrate direttamente nelle caselle di posta certificata, non verranno evase dal personale di cancelleria, su espressa disposizione di questa Presidenza.**

### **c) Comunicazioni di cui all'art. 23 del D.L. 9 novembre 2020**

La disposizione di legge prevede, al quarto comma, che la richiesta di discussione orale del processo sia eventualmente presentata dal difensore delle parti private – e dall'imputato a ministero del proprio difensore – e trasmessa alla cancelleria "attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2". Il comma 2) della disposizione indica come unica modalità di comunicazione dei difensori delle parti la comunicazione alla cancelleria della Corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'art. 24 del D.L. 28 ottobre 2020 nr 137.

Da ciò discende che tutte le comunicazioni e le trasmissioni delle conclusioni versate in atto scritto dai difensori delle parti e dirette alle cancellerie della Corte di Appello dovranno indefettibilmente essere trasmesse a mezzo delle tre caselle di PEC assegnate alla Corte di Appello di Firenze ed indicate nell'allegato 1) al Provvedimento del Direttore Generale di Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, e con le modalità indicate al punto b) ultima parte del presente decreto, ivi compresa la



## CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

**possibilità di trasmissione fino al 31 dicembre 2020 prive delle specifiche tecniche.**

Nessuna altra forma di comunicazione degli atti sopra indicati sarà presa in esame dal personale di cancelleria fino alla data del 31 gennaio 2020.

Viene in evidenza la necessità processuale di consentire la interlocuzione dell'imputato detenuto, il quale non sia assistito da difensore di fiducia, ovvero non sia nelle condizioni di comunicare con il proprio difensore. In tal caso dovrà essere ritenuta conforme ai principi generali del processo la manifestazione di voler partecipare al giudizio, qualora trasmessa tempestivamente alla cancelleria direttamente dall'Istituto penitenziario.

Nel caso in cui vi siano più parti processuali (più imputati ovvero, imputato e parte civile) la tempestiva richiesta di una di esse di celebrare il giudizio in presenza, comporterà l'avviso da parte della cancelleria alle altre parti processuali della celebrazione del giudizio in presenza, poiché il giudizio in presenza costituisce la modalità ordinaria di celebrazione del processo penale e non potendo la parte richiedente essere gravata di un obbligo di comunicazione che la legge non le attribuisce.

### **d) Celebrazione dei giudizi in camera di consiglio.**

Per quanto attiene alle modalità di celebrazione dei giudizi "cartolari" l'art. 23 comma terzo del D.L. 9 novembre 2020 nr 149 dispone che la Corte di Appello procede con le modalità di cui all'art. 23 comma 9 del D.L. 28 ottobre 2020 nr 137. Dal che deriva che le deliberazioni collegiali possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia (Microsoft Teams), laddove non vi sia necessità di procedere in presenza per alcuno dei procedimenti calendarizzati all'udienza.

Rimane comunque l'obbligo di comunicare prontamente il dispositivo alle parti.

Atteso che, come già detto, debbono ritenersi al di fuori della previsione dell'art. 23 comma primo del D.L. 9 novembre 2020 nr 149 i seguenti procedimenti:

- 1) Procedimenti relativi alla applicazione di M.A.E.;
- 2) Procedimenti relativi alle procedure di estradizione passiva;
- 3) Procedimenti relativi alla applicazione di misure di prevenzione personali o reali;
- 4) Procedimenti relativi alla riparazione per ingiusta detenzione;
- 5) Procedimenti relativi alla revisione delle sentenze in giudicato;
- 6) Procedimenti relativi ad incidenti di esecuzione che prevedono la camera di consiglio partecipata;

in relazione ai quali il giudizio deve svolgersi in presenza secondo le regole ordinarie, è ragionevole ritenere che per ciascuna udienza vi siano perlomeno alcuni procedimenti da



## CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

trattare in presenza, e pertanto la camera di consiglio dovrà celebrarsi, per evidenti ragioni di economicità processuale, nella stessa udienza, all'esito della celebrazione dei processi e la trattazione delle procedure in presenza.

In tal caso i dispositivi verranno depositati al cancelliere di udienza il quale provvederà alla comunicazione alle parti appena possibile con la massima celerità.

Con specifico riferimento ai procedimenti penali che verranno trattati in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, **il cancelliere di udienza provvederà a redigere verbale** con l'indicazione del Collegio giudicante e dell'esito della verifica delle corrette notificazioni alle parti che non hanno chiesto di presenziare. Al verbale verrà allegato il dispositivo depositato all'esito della decisione, e ogni altro provvedimento adottato dal collegio giudicante (ordinanze istruttorie, provvedimenti cautelari o decreti di liquidazione di compensi professionali).

Premesso che anche in tali ipotesi il dispositivo verrà immediatamente allegato al fascicolo processuale a disposizione delle parti, che ne potranno estrarre copia, si pongono alcune problematiche con riferimento alla **comunicazione alle parti** del dispositivo della sentenza, posto che il dispositivo non viene letto e comunicato in udienza alle parti presenti o validamente rappresentate, e che, per espressa previsione normativa, non risultano di immediata applicazione le disposizioni sulle notificazioni.

Al fine di garantire quindi la effettiva conoscibilità del provvedimento, si dispone che, nei procedimenti che si svolgeranno in forma cartolare, il cancelliere di udienza comunichi il dispositivo;

- 1) ai difensori delle parti mediante invio alla PEC del professionista, e tale comunicazione sarà effettuata in tale forma anche alla parte civile costituita;
- 2) all'imputato detenuto mediante trasmissione all'Istituto penitenziario per la comunicazione al recluso;
- 3) all'imputato sottoposto a misura cautelare diversa dalla custodia in carcere che non abbia eletto o dichiarato il domicilio all'Ufficio di polizia delegato ai controlli;
- 4) All'imputato nel domicilio eletto o dichiarato, mediante il servizio postale;
- 5) All'imputato che non abbia eletto domicilio, nel caso in cui sia rappresentato nel processo da un difensore di fiducia, alla PEC del difensore;
- 6) all'imputato che non abbia eletto domicilio e sia rappresentato nel processo da difensore di ufficio, con le forme della notificazione ex art. 157 e segg. c.p.p..

Il Coordinatore delle cancellerie penali curerà il presidio delle tre caselle di PEC assegnate alla Corte di Appello di Firenze ed indicate nell'allegato 1) al Provvedimento del Direttore Generale di Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, garantendo la



## CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

tempestiva comunicazione ai Presidenti delle Sezioni penali della documentazione trasmessa dai difensori delle parti, **con particolare attenzione alle "istanze cautelari"**.

**d1.** In relazione ai **procedimenti penali nei quali vi sia stata ammissione dell'imputato o della parte civile al gratuito patrocinio a spese dello Stato**, ovvero sia in corso di decisione la relativa istanza ritualmente depositata a norma del DPR nr 115\2002, Parte III°, Titolo II°, art. 90 e segg., impregiudicata ogni valutazione rimessa alla prudente valutazione del Collegio giudicante, il compenso professionale al difensore della parte ammessa al beneficio potrà essere liquidato dal Collegio giudicante del procedimento trattato "in forma cartolare", sulla base del Protocollo sottoscritto con gli Organismi della Avvocatura, secondo le modalità già in uso presso questa Corte di Appello. Il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio trasmetterà quindi, unitamente alle proprie conclusioni, la richiesta di compenso corredata di copia del decreto di ammissione e della iscrizione alla procedura informatizzata. Il Collegio giudicante in camera di consiglio, all'esito della decisione del giudizio, depositerà al cancelliere di udienza il decreto di liquidazione dei compensi al difensore unitamente al dispositivo, ed il cancelliere ne darà atto nel verbale di udienza, che verrà comunicato al difensore unitamente al dispositivo nelle forme di cui all'art. 23 del D.L. nr 149\2020.

### **2. attività giurisdizionale e servizi amministrativi nel settore civile.**

All'esito della interlocuzione con i Presidenti delle Sezioni civili e Lavoro della Corte, e sentita la Responsabile di Area civile, debbono confermarsi fino al 31 dicembre 2020 le disposizioni impartite con i decreti nr 300\2020 – che ha prorogato il decreto nr 238\2020 – e 367\2020 del 30 ottobre 2020.

Deve inoltre trovare conferma, senza modificazioni, l'accordo intercorso in data 13\7\2020 tra gli Ordini forensi, i Presidenti ed i Dirigenti Amministrativi degli Uffici giudiziari del Distretto e relativo alle modalità organizzative dei servizi di cancelleria che – in considerazione delle peculiarità dei singoli Uffici, del numero dei lavoratori in smart-working e delle scoperture di organico- disciplina le modalità di accesso dell'utenza agli sportelli di Front-Office civili.

In particolare **si conferma la sperimentazione della chiamata in udienza con Telegram**, attualmente in corso presso la I, II e III Sezione civile e, dal 3 novembre u.s., anche dalla Sezione Lavoro della Corte d'Appello, sperimentazione espressamente autorizzata con decreto del 9 ottobre 2020, n. 343 di questa Presidenza. All'esito di uno studio di fattibilità, che ha visto l'impegno costante del Magrif della Corte e con il



## CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

supporto della fattiva collaborazione dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, mediante l'utilizzazione di tale applicativo, è stata possibile la creazione di una "procedura virtuosa", che ha consentito la effettiva differenziazione di orario di chiamata delle cause, senza pregiudizio alcuno per la utenza, ed in modo da evitare la contemporanea presenza di Avvocati dinanzi all'aula di udienza. La sperimentazione ha dato fino ad adesso ottimi risultati, tanto che risulta particolarmente utile per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale civile, proprio nella attuale contingenza dovuta alla pandemia in corso.

### **3. Disposizioni relative ai Magistrati ed al personale amministrativo finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid 19.**

Avuto riguardo alle indicazioni fornite dal R.S.P.P ing. Davide Silvestri con la nota indirizzata a questa Presidenza del 16 novembre 2020 prot. 13695E e sulla base della normativa primaria e secondaria citata nel preambolo al presente decreto si dispone che il personale amministrativo osservi le seguenti prescrizioni:

- a) È fatto obbligo di indossare correttamente la mascherina nel transitare negli spazi comuni, e durante la attività di lavoro all'interno degli uffici, qualora, per le modalità operative, vi sia la contemporanea presenza di più persone all'interno della stanza. Sono state date disposizioni al Sig. Consegnatario di fornire, a richiesta dei responsabili dei servizi amministrativi, un numero adeguato di mascherine FFP2 per il personale esposto al pubblico e per le categorie "fragili", mentre per quanto attiene ai magistrati della Corte di Appello è in corso di distribuzione un quantitativo adeguato di mascherine, chirurgiche ed FFP2, quale dotazione straordinaria.
- b) I locali ove i Magistrati ed il personale amministrativo permangono per la prestazione della attività lavorativa, nonché gli spazi comuni, debbono essere costantemente areati, compatibilmente con la necessità di riscaldamento dei locali stessi.
- c) Accertata la maggiore criticità della diffusione del contagio nei momenti di socializzazione all'interno dell'Ufficio, si dispone che il personale amministrativo ed i Magistrati, una volta prelevate le consumazioni, non stazionino in conversazione nei luoghi di distribuzione delle bevande, posti praticamente ad ogni piano, potendo eventualmente utilizzare le "passerelle di collegamento", adeguatamente areate, ove peraltro si dovrà mantenere il distanziamento di almeno mt 1,80.
- d) Per le medesime ragioni si dispone che i magistrati ed il personale amministrativo, qualora la "pausa pranzo" venga fruita all'interno del Palazzo di Giustizia, utilizzino locali opportunamente areati e mantengano un distanziamento di almeno mt 1,80.



## CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

- e) Sono in corso di installazione, così come deciso nella Conferenza dei Servizi, i rilevatori di temperatura "termoscanner" che saranno posizionati ai due ingressi del Palazzo di Giustizia, lato San Donato e lato Cassa di Risparmio. Per quanto attiene agli accessi carrabili, riservati ai Magistrati ed al personale amministrativo in servizio nel Palazzo di Giustizia, la impossibilità già verificata di predisporre analoga rilevazione strumentale, impone che sia impartita la prescrizione di verificare, prima dell'accesso al Palazzo di Giustizia, la propria temperatura corporea, astenendosi dall'accedere alla struttura in caso di temperatura superiore alla norma, e comunque rientrante nelle specifiche fornite dal Medico Competente D.ssa Salviulo nelle linee guida già comunicate a tutto il personale.
- f) Sono state date da questa Presidenza precise disposizioni per la effettuazione delle pulizie giornaliere, anche con l'utilizzo di materiali specifici per la disinfezione, a tutti i locali. I Magistrati ed il personale amministrativo che verificassero carenze o specifiche mancanze sono invitati a riferirlo con la massima sollecitudine ai Presidenti di Sezione e, per il personale amministrativo, ai Responsabili dei servizi amministrativi, i quali notizieranno questa Presidenza per la adozione degli opportuni provvedimenti. La trasmissione di tali informazioni si rende necessaria anche per consentire a questa Presidenza il monitoraggio della corretta esecuzione dei contratti in corso con le imprese di pulizia.
- g) I Magistrati ed il personale amministrativo che, per qualsiasi ragione, abbiano motivo di ritenere di essere esposti a contagio da Covid 19 **hanno l'obbligo di informare immediatamente i Presidenti di Sezione e, per il personale amministrativo, i Responsabili dei servizi amministrativi**, i quali notizieranno tempestivamente questa Presidenza con nota scritta per la adozione degli opportuni provvedimenti di cautela, e per la immediata esecuzione della "sanificazione" dei locali ove il personale a rischio si sia intrattenuto. Si rappresenta la necessità di comunicazioni rapide, poiché trascorse le 48\72 ore dal possibile "contatto" ogni provvedimento cautelare, ivi compresa la "sanificazione" dei locali risulterebbe tardiva ed inutile.
- h) I Responsabili dei servizi amministrativi cureranno l'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

**I Protocolli già adottati ed in esecuzione, per le parti incompatibili con le disposizioni contenute nel presente decreto, sono sospesi fino al 31 gennaio 2020.**



## **CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**

Si comunichi il presente decreto:

Ai Sig. Presidenti di Sezione della Corte d'Appello

Ai Sig. Magistrati della Corte di Appello

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello

Ai Responsabili di Settore della Corte

Al Dirigente U.N.E.P.

Al Sig. Presidente del Tribunale di Sorveglianza

Al Sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

Ai Sig. Presidenti dei Tribunali del Distretto

Ai Sig. Procuratori della Repubblica del Distretto

Ai Sig. Presidenti degli Ordini degli Avvocati del Distretto

Al Coordinamento delle Camere Penali

Alla Camera Penale di Firenze

Al Sig. Direttore Regionale degli Istituti di Prevenzione e Pena

All'URP

Alle Organizzazioni sindacali

Alle RSU della Corte di Appello.

E per opportuna conoscenza


Alla VII Commissione del C.S.M.

Al Consiglio Giudiziario in sede per la prossima seduta del 3 dicembre 2020

Firenze 19 novembre 2020

Il Presidente Reggente della Corte

Alessandro Nencini



Firmato digitalmente da  
NENCINI ALESSANDRO  
C=IT  
O=MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA